



**PROVINCIA DI GENOVA**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**  
**5 DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI**  
**SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI**

**Prot. Generale N. 0148496 / 2011**

**Atto N. 7363**

**OGGETTO: D. LGS. N. 152/2006 SS.MM.I. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE SOCIETÀ ECOERIDANIA S.P.A.. IMPIANTO PER LO STOCCAGGIO, LA MESSA IN RISERVA, IL DEPOSITO PRELIMINARE, IL RICONZIONAMENTO ED IL RAGGRUPPAMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, E DI STERILIZZAZIONE RIFIUTI SANITARI, UBICATO IN VIA PIAN MASINO, 83 - ARENZANO (GE).**

In data 20/12/2011 il/la sottoscritto/a **FONTANELLA PAOLA** ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l'Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**SITUAZIONE DI BILANCIO E OSSERVAZIONI DEI SERVIZI FINANZIARI**

(Art. 31 Regolamento Contabilità)

S E	Codice	Cap	Azione	Importo €	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CIG	CUP	Note
					N	Anno	N	Anno	N	Anno			
<b>TOTALE ENTRATE</b>													
<b>TOTALE SPESE</b>													

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151, COMMA 4°, T.U. APPROVATO CON D.LGS N° 267/2000).

Si attesta la regolarità contabile e l'esistenza della copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell'art. 151, comma 4° del T.U. approvato con D.LGS. n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO  
O SUO DELEGATO

GENOVA, lì 20 dicembre 2011

Vista la deliberazione n. 3/2011 del 11.01.2011 con la quale la Giunta Provinciale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2011;

Vista la Parte Seconda – Titoli I e III-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010) che ha abrogato il D.Lgs. 18/02/2005, n. 59 ad oggetto “Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

Visto il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare:

- la parte III, Sezione II, “Tutela delle acque dall’inquinamento”;
- la parte IV, “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati”;
- la parte V, “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”.

Visto il Decreto Ministeriale 17.12.2009 e s.m.i. recante norme sull’”istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (...)” che non presenta aspetti contrastanti con l’articolato di prescrizioni elaborato per la presente autorizzazione integrata ambientale;

Visto il BREF “Waste Treatment Industries”, adottato formalmente dall’European IPPC Bureau nell’agosto 2006 e pubblicato in via definitiva dalla Commissione Europea nello stesso mese;

Vista la domanda presentata dalla Ecoeridania S.p.A. con nota assunta al protocollo provinciale in data 25.03.2011 con il n. 36311 e finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) per il proprio impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e non sito in via Pian Masino, 83 in Arenzano (GE), dove vengono svolte attività rientranti al p.<sup>to</sup> 5.1 dell’all. I al D.Lgs. n. 59/2005 (Impianto per l’eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi (potenzialità > 10 t/giorno));

Atteso che:

- per la parte di trattamento dei rifiuti sanitari si tratta di nuovo impianto che deve rispondere in ogni sua parte impiantistica e gestionale ai criteri individuati dalle linee guida relative alle migliori tecnologie disponibili da adottare al fine di conseguire l’AIA;
- in data 20/07/2011 si è svolta, presso gli Uffici della Direzione 5 – Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti della Provincia di Genova, la prima Conferenza dei Servizi relativa al procedimento in oggetto che ha ritenuto necessario richiedere all’Azienda la presentazione di documentazione tecnica integrativa;
- in data 09/09/2011 sono pervenute le integrazioni richieste che sono state consegnate dall’Azienda a tutti gli enti / Arpal e ASL3;
- con nota della Provincia di Genova n. 105819 del 09.09.2011 si è proceduto alla convocazione di conferenza dei servizi ex art. 14 – L. n. 241/1990 e s.m.i. finalizzata alla valutazione dell’autorizzabilità dell’impianto ai sensi della disciplina vigente in tema di IPPC e quindi dell’adeguatezza degli impianti e delle procedure di gestione alle BAT comunitarie. La conferenza è stata posticipata al 13.10.2011 con successiva nota della Provincia di Genova n. 113250 del 28.09.2011;
- la suddetta conferenza ha consentito di concludere il lavoro istruttorio, traducendo in prescrizioni anche alcune richieste documentali non complete e/o non ritenute soddisfacenti da parte dei partecipanti alla conferenza dei servizi.

Visti gli esiti della Conferenza di Servizi che ha consentito di esprimere l’assenso al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione, la gestione e l’esercizio dell’impianto in oggetto con le modalità, e nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenute negli allegati al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Viste le prescrizioni contenute nei singoli pareri presentati o fatti pervenire in conferenza dei servizi da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova (Ufficio Prevenzione Incendi), del gestore della fognatura comunale Mediterranea delle Acque S.p.A., della direzione pianificazione generale e di bacino della Provincia di Genova (Servizio Pianificazione Generale e Servizio Gestione e Controllo del Territorio);

Considerata la specifica richiesta della ASL 3 Genovese si provvederà a trasmettere copia del presente atto anche all'Istituto Superiore della Sanità (Roma);

Visti i contenuti del verbale di conferenza dei servizi deliberante del 13.10.2011;

Ritenuto opportuno – stante il tempo trascorso dalla conferenza all'emanazione dell'atto - spostare le date definite in sede di conferenza dei servizi per la presentazione agli Enti e agli altri soggetti pubblici interessati dei diversi report tecnici e progettuali integrativi;

Ritenuto che, in seguito alla presentazione delle diverse progettazioni richieste con il presente atto, potrebbe anche essere valutata l'opportunità di un riesame dell'A.I.A. ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 – octies comma 4 della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.;

#### DISPONE

- 1) il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi della parte seconda del d. lgs. n. 152/2006 s.m.i., per la durata di 5 anni dalla data del presente provvedimento, alla Società Ecoeridania. S.p.A. per la realizzazione, la gestione e l'esercizio del nuovo impianto di stoccaggio, messa in riserva, deposito preliminare, ricondizionamento e raggruppamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, e di sterilizzazione rifiuti sanitari, ubicato in via Pian Masino, 83 - Arenzano (GE);
- 2) di autorizzare, nello specifico, i seguenti comparti ambientali:
  - a) la gestione ed il trattamento (tramite sterilizzazione) di rifiuti sanitari pericolosi a potenziale rischio infettivo;
  - b) il trasferimento e la gestione dell'attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
  - c) lo scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura;
  - d) la gestione delle acque meteoriche di dilavamento piazzale;
  - e) le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di sterilizzazione rifiuti e di lavaggio bidoni;secondo le modalità e nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico al presente Provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente alla planimetria dell'insediamento ed all'elenco rifiuti stoccati e movimentati dall'Azienda;
- 3) di disciplinare altresì le emissioni sonore ed i consumi energetici, anch'essi secondo le modalità e nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico al presente provvedimento;
- 4) di allegare copia della "planimetria disposizione impianti", costituente parte integrante al presente atto;
- 5) che la Società Ecoeridania provveda a fornire a Provincia di Genova ed Arpal, entro 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, un calendario lavori da cui si evinca, in particolare, le presumibili date di messa in esercizio dei due successivi lotti di impianti di sterilizzazione, nonché le date di inizio e fine trasferimento degli stoccaggi dall'attuale sede di via Pian Masino 103 – 105 alla nuova sede di via pian Masino 83 in Arenzano (GE) con indicazione, in allegata nota, del dettaglio delle attività che verranno attivate con le diverse tranche;
- 6) che con la presente autorizzazione:
  - si sostituisca il Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova n°3547 del 08.06.2011 ex art. 113 della parte III del D.Lgs. n. 152/2006 ed ex Reg.<sup>to</sup> Reg.<sup>le</sup> n. 4/2009 con cui è stato approvato il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento ed autorizzato lo scarico di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento di via Pian Masino, 83 – Arenzano (GE);
  - si sostituisca il Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova n. 220 dell'11.01.2007 e la modifica intervenuta con Provvedimento Dirigenziale n. 2873 del 27.05.2008 con la quale la Società era autorizzata alla gestione dello stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi e non pericolosi gestiti presso l'impianto di via Pian Masino 103 e 105 – Arenzano (GE). In merito a questi ultimi due titoli autorizzativi si considereranno integralmente sostituiti una volta ultimate le operazioni di trasferimento degli stoccaggi da via Pian Masino 103-105 al nuovo sito di via Pian Masino, 83;

7) che la Società Ecoeridania sia tenuta alla stipula ed al mantenimento - a favore della Provincia di Genova e per tutta la durata dell'autorizzazione - di una garanzia finanziaria mediante stipula fidejussoria di entità pari ad una copertura di Euro 577.155,00 (640 m<sup>3</sup> di rifiuti pericolosi in stoccaggio + 175 m<sup>3</sup> di rifiuti non pericolosi in stoccaggio + 41 t/gg di rifiuti sottoposti a trattamento) secondo una delle seguenti modalità:

- a. reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.;
- b. polizza fideiussoria che preveda l'espressa rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte del beneficiario.

L'atto costitutivo della polizza dovrà essere consegnato a questi uffici almeno 15 giorni dalla data di avvio dei primi impianti di trattamento che verranno attivati. Ad ogni rinnovo di polizza dovrà essere presentata alla Provincia di Genova copia conforme della stipula di cui al precedente punto.

8) che la Società Ecoeridania sia tenuta al pagamento delle spese istruttorie sostenute dall'Amministrazione procedente e dall'Arpal. Il versamento della somma dovuta dovrà essere effettuato entro 30 gg dal ricevimento della richiesta di pagamento con le modalità che nella stessa verranno specificate; il mancato pagamento nei termini anzidetti costituisce motivo di sospensione della validità della presente autorizzazione integrata ambientale;

9) di trasmettere copia del presente provvedimento a:

- a. alla Società Ecoeridania S.p.A.;
- b. all'ARPAL, per il controllo e la verifica dei dispositivi imposti;
- c. all'Istituto Superiore della Sanità;
- d. alla Regione Liguria;
- e. al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova – Ufficio Prevenzione Incendi;
- f. alla ASL 3 Genovese - U.O.I.S.P. - Nucleo Ambiente , per quanto di rispettiva competenza;
- g. al Comune di Arenzano, per quanto di rispettiva competenza.

10) ai sensi dell'art. 29 – octies, comma 1 della parte seconda del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i, almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare/gestore dell'insediamento dovrà inviare all'autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento impiantistico ed una progettazione di interventi ulteriori di adeguamento impiantistico alle BAT comunitarie.

In merito allo scarico di acque reflue domestiche, si raccomanda di provvedere al rinnovo ed al mantenimento del titolo autorizzativo ex L. R. n. 18/99, di competenza comunale.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento.

IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Paola Fontanella)

**Attestazione di esecutività**

La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del TUEL d.Lgs 267/2000 o dell'art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull'ordinamento degli uffici e

dei servizi, dal 20 dicembre 2011

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 20 dicembre 2011

**Certificato di pubblicazione**

La determinazione dirigenziale è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line della Provincia dal

**22 dicembre 2011 al 06 gennaio 2012**